

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

Ricorso ex art. 40 c.p.a.

con contestuale istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.

e con istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a.

Per **NOCELLA Gelsomina** (C.F. NCLGSM63C42D708X) nata a Formia (LT) il 02/03/1963 ed ivi res.te alla via S. Maria La Noce n. 63, rappresentata e difesa dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri** (C.F. LTRMRS74A55I234E), giusta procura su foglio separato, da considerarsi, *ex art. 83, comma 3, c.p.c.*, in calce al presente atto, con domicilio eletto nello studio del nominato procuratore in Formia (LT), via Rubino n. 38, fax 0771 324437, e domicilio digitale all'indirizzo pec avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

- *ricorrente*

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V.le Trastevere n. 76/A, 00153 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, pec Registro PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- *resistente*

E NEI CONFRONTI DI

Prof. **ORSUCCI Giacomo** (C.F.) nato a il
e res.te a

indirizzo pec Registro INAD

nonché quali controinteressati tutti i docenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione per la copertura di posti vacanti di Dirigente Scolastico di cui all'art. 5, commi da 11

quinques a 11 *nonies* D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14 e al D.M. n. 107 del 08.06.2023

-controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

**(ed eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di
legittimità dell'art. 5, comma 11 *quinques* D.L. 29 dicembre 2022, n. 198
convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14)**

- 1) del **D.M. n. 107 del 08.06.2023** (all.to 1) che definisce le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale di cui all'art. 5, commi da 11 *quinques* a 11 *nonies* D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14, nella parte in cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 2, comma 1, non include tra i soggetti ammessi a partecipare alla prova di accesso al corso intensivo di formazione anche coloro che non abbiano ricorso pendente avverso il mancato superamento della prova orale del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;
- 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto della ricorrente di partecipare alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'art. 5, commi da 11 *quinques* a 11 *nonies*, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14 e al D.M. n. 107 del 08.06.2023.

IN FATTO

La ricorrente, docente a tempo indeterminato nella scuola statale, partecipava al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259.

Nello specifico, quanto alle prove concorsuali, l'art. 7 del precitato D.D.G. n. 1259/17 stabiliva che "*Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale*". Poiché il

numero dei candidati era complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale, le prove di esame venivano precedute da una prova preselettiva nazionale.

Orbene, l'odierna ricorrente, superata brillantemente la prova preselettiva e la prova scritta (all.to 2), in data 22.05.2019 sosteneva la prova orale (all.to 3) che però non superava non avendo raggiunto il punteggio minimo sufficiente previsto dal bando, ossia 70/100. Ed invero, il suo nominativo non figurava nel D.D.G. n. 1205 dell'01.08.2019 (all.to 4), contenente l'elenco dei vincitori di concorso.

Tuttavia, nonostante le numerose illegittimità che avevano inficiato la propria prova orale e che la ricorrente aveva avuto modo di appurare, decideva di non proporre ricorso, in quanto il turbamento emotivo che stava subendo a causa del trattamento discutibile che aveva ricevuto durante lo svolgimento della prova orale, non le consentiva di affrontare con la necessaria serenità un difficile contenzioso amministrativo.

Con la L. 24 febbraio 2023, n. 14, entrata in vigore il 28.02.2023, veniva convertito in Legge con modificazioni il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe) il quale all'art. 5, commi da 11 *quinques* a 11 *nonies*, così disponeva *"11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, **anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:***

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del

predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

*11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti **modalità di accesso**: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.*

*11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies **fino al suo esaurimento**. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.*

11-octies. All'attuazione della procedura di cui al comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto

del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.

11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)".

Dunque, stante il tenore delle disposizioni appena citate, ed in particolare della lett. b) del comma 11 *quinques* dell'art. 5 della L. 14/2023, la ricorrente, **per il solo fatto di non aver presentato ricorso giurisdizionale nei termini avverso il mancato superamento della prova orale**, risultava esclusa dalla procedura riservata di cui si discute.

Con successivo D.M. n. 107 del 08.06.2023 venivano definite le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale e all'art. 2, rubricato "Soggetti destinatari", analogamente a quanto disposto nell'art. 5, comma 11 *quinques* della L. 14/2023, veniva stabilito che "1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:

- a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;*
- b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;*
- c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.***

2. Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.

3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per:

a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;

b) l'annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all'esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale;

c) l'annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale;

d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.

Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

4. Con esclusione dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), sono requisiti indispensabili, ai fini della inclusione nella platea dei destinatari, la pendenza, alla data del 28 febbraio 2023, del giudizio congiuntamente alla tempestiva proposizione del ricorso promosso.

5. Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall'interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023".

Dunque, le superiori disposizioni normative confermavano l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione al corso intensivo, non per mancanza di requisiti sostanziali, ma in ragione della mera circostanza di fatto di non aver presentato ricorso avverso il mancato superamento della prova orale del concorso ex D.D.G. n. 1259/17.

Stante la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati, la Prof.ssa Nocella ricorre innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione, per i seguenti motivi in

DIRITTO

A) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 SMI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA. DISCRIMINAZIONE. PARZIALITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. ARBITRARIETÀ. ILLOGICITÀ MANIFESTA ED IRRAZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA.

Le vicende che ruotano intorno al concorso bandito con il D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ben note a codesto Ill.mo Tribunale, in quanto da subito investito di un nutrito contenzioso che ha portato alla pronuncia n. 8655 del 02.07.2019 con cui è stata annullata l'intera procedura concorsuale per gravi illegittimità vizianti l'operato della Commissione di Concorso, travolgenti l'operato di tutte le sottocommissioni. È noto, altresì, come il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 395 del 12.01.2021, abbia poi riformato la pronuncia di primo grado, sulla base, sostanzialmente, del presupposto che non è risultato provato che le condizioni di incompatibilità di tre commissari, che avevano costituito il presupposto fondamentale dell'annullamento della procedura concorsuale da parte del Giudice di prime cure, avessero avuto una qualche incidenza sull'operato della Commissione di Concorso.

Dunque, una procedura concorsuale che sin dall'inizio ha fatto sorgere seri dubbi di legittimità.

Ciò che costituisce oggi oggetto di censura è l'esclusione di aspiranti Dirigenti Scolastici che, come la Prof.ssa Nocella, abbiano scelto di non impugnare la propria esclusione dal concorso, per ragioni che non attengono a valutazioni di fondatezza di una possibile impugnativa, quanto piuttosto a motivazioni di carattere personale che, in quel momento, hanno indotto la ricorrente a non intraprendere un contenzioso.

Ebbene, questa decisione, ad oggi, del tutto illegittimamente, preclude alla comparente la possibilità di ambire al tanto agognato posto da Dirigente Scolastico per cui ha tanto studiato, sulla base della mancanza di una condizione richiesta dalla norma all'evidenza del tutto **discriminatoria**, quale quella di aver impugnato il mancato superamento della prova orale.

Tale esclusione si palesa ancora più penalizzante sol se si considera che in caso di superamento del corso intensivo di formazione di cui si discute, il candidato viene inserito in coda nella graduatoria concorsuale del concorso bandito nel 2017, attualmente ancora vigente, dalla quale si attingerà per le immissioni in ruolo a posti da Dirigente Scolastico, fino al suo esaurimento.

Invero, l'art. 9 del gravato D.M. n. 107/2023 (ricalcando il disposto dell'art. 11 *septies* D.L. n. 14/2023) dispone che *“1. I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza.*

2. Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, n. 1259.

3. I soggetti inseriti nella graduatoria di cui al presente articolo sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali precedentemente vigenti.

4. Le immissioni in ruolo sono effettuate fino al 40 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili attingendo alla graduatoria di cui al presente articolo, successivamente a quelli effettuati dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, fino al suo esaurimento”.

Orbene, a causa della condotta ingiusta, irragionevole e discriminatoria del Ministero convenuto, la possibilità per la ricorrente di essere assunta nel ruolo di Dirigente Scolastico le viene illegittimamente negata.

Dunque, appare palese la valenza discriminatoria dell'esclusione che oggi si contesta, atteso che **senza alcun ragionevole motivo**, si consente di partecipare al corso intensivo per diventare Dirigenti Scolastici ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso la bocciatura alla prova concorsuale.

L'irragionevolezza di tale esclusione appare evidente dalla motivazione contenuta nella disposizione normativa che in questa sede si contesta, che ha indotto il legislatore a privilegiare coloro che hanno impugnato l'esclusione della procedura concorsuale rispetto a chi non ha presentato ricorso. Invero, il comma 11 *quinques* dell'art. 5 D.L. n. 198/2022, motiva detta previsione di favore "per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso". Ebbene, tale motivazione è del tutto illogica e irragionevole, in quanto, come si è avuto modo di rappresentare nelle superiori premesse in fatto (e come rilevato anche dal CSPI, di cui si dirà più avanti), **il contenzioso che è nato intorno a questa procedura concorsuale è visto nella stragrande maggioranza dei casi l'Amministrazione vittoriosa**.

Dunque, a **ben vedere non vi è alcun motivo di giustizia sostanziale che abbia fondato la scelta di preferire coloro che abbiano impugnato il mancato superamento della prova orale rispetto a coloro che non abbiano proposto ricorso**. **Si tratta, invero, di situazioni identiche che vengono trattate in modo diverso, senza alcuna ragione, così aprendo la strada ad una grave violazione dei fondamentali principi di cui agli artt. 2, 3, 51 e 97 Cost, ai danni dei docenti esclusi**.

Ebbene, l'eguaglianza davanti alla legge non determina affatto l'obbligo di rendere immutabilmente omologhi fra loro fatti o rapporti che, sul piano fenomenico, ammettono una gamma di variabili tanto estesa quante sono le imprevedibili situazioni che in concreto possono storicamente ricorrere, ma individua il rapporto che deve funzionalmente correlare la positiva disciplina di quei fatti o rapporti al paradigma dell'armonico trattamento che ai destinatari di tale disciplina deve essere riservato, così da scongiurare l'intrusione di elementi normativi arbitrariamente discriminatori. Se, dunque, il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di

una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul "perché" una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo.

Nel caso di specie le ragioni che hanno indotto a differenziare (e dunque a discriminare) la posizione di chi ha presentato ricorso avverso la propria bocciatura e chi, invece, tale contenzioso non ha incardinato, si è detto, si sottraggono ad ogni valutazione positiva di ragionevolezza.

Si tratta, invero, di soggetti che, in entrambi i casi, non avevano superato la prova concorsuale e, dunque, si tratta di situazioni del tutto identiche, **non differenziabili sulla base di alcun criterio meritevole di ricevere un trattamento diverso, tantomeno quello di “prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso”**.

Ebbene, “*Secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso*” (ex plurimis, Corte Cost., sent. n. 85 del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004).

Corollario del principio di uguaglianza è il più generale principio di ragionevolezza alla luce del quale la Legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, con la conseguenza che **la disparità di trattamento deve trovare giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate. Diversità che nel caso che qui ci occupa, all'evidenza, non è rinvenibile.**

Sul punto la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che “*il principio di uguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni*” (Corte Cost., sent. n. 15 del 29.03.1960), “*poiché l'art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e **discriminazioni irragionevoli***” (Corte Cost., sent. n. 96 del 25.05.1980). Ed invero, “*si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando*

alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche” (Corte Cost., sent. n. 340 del 12.011.2004).

Il Giudice delle Leggi ha, altresì, avuto modo di chiarire che *“Il giudizio di eguaglianza, pertanto [...], è in sé un giudizio di ragionevolezza, vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la «causa» normativa che la deve assistere: ove la disciplina positiva si discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel sistema e ometta, quindi, di operare il doveroso bilanciamento dei valori che in concreto risultano coinvolti, sarà la stessa «ragione» della norma a venir meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa e, dunque, fondata su scelte **arbitrarie** che ineluttabilmente perturbano il canone dell'eguaglianza”* (Corte Cost, sent. n. 89 del 25.03.1996).

Il principio di ragionevolezza non è solo un parametro di legittimità delle leggi ma anche un limite alla discrezionalità del potere esecutivo e un criterio che deve orientare la valutazione del Giudice sulla congruità e logicità dell'azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato il canone della ragionevolezza costituisce un **limite negativo dell'esercizio del potere discrezionale**, desumibile dall'istruttoria e dalla motivazione delle scelte effettuate dalla P.A.

In altri termini, il provvedimento amministrativo risulta ragionevole solo quando la pubblica amministrazione adotti una “soluzione astrattamente legittima” che comporti un bilanciamento degli interessi pubblici e privati, al fine di raggiungere l'interesse pubblico generale desumibile dall'istruttoria, quale momento di acquisizione delle circostanze di fatto e di diritto riguardante anche gli interessi privati in conformità con le determinazioni dell'amministrazione.

Essa, inoltre, si evince anche dalla motivazione del provvedimento, in quanto momento di sintesi delle determinazioni della P.A. e della loro congruità e logicità rispetto al fine perseguito.

Ebbene, nel caso di specie, il gravato provvedimento, oltre che discriminatorio ed irragionevole, risulta palesemente illogico ed iniquo, in quanto la motivazione esplicitata nella norma di Legge (art. 5, comma 1 *quinques* D.L. n. 198/2022), ossia *“prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei*

contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso”, non risulta congrua, in quanto l’esito della maggior parte dei ricorsi proposti avverso il mancato superamento della prova concorsuale, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 395 del 12.01.2021, sarà certamente favorevole all’Amministrazione, con la conseguenza che la ragione del trattamento di favore per chi ha impugnato il mancato superamento della prova concorsuale rispetto chi non abbia presentato ricorso, appare del tutto arbitraria.

Conseguentemente, la posizione dei soggetti ammessi alla prova di accesso al corso intensivo di cui trattasi è del tutto assimilabile alla posizione dei soggetti esclusi, **in quanto in entrambi i casi gli interessati non sono stati ammessi alla successiva fase concorsuale, sicché l’elemento ritenuto discriminante, ai fini del riconoscimento del diritto a partecipare al corso intensivo, non risponde ad alcun criterio meritevole di ottenere un trattamento differenziato**: mancano infatti caratteristiche sostanziali ed ontologiche diverse tra le suddette categorie di docenti che possano giustificare un trattamento differenziato nell’accesso al corso intensivo in parola.

In altri e più chiari termini, si è ritenuta meritevole di tutela la posizione di chi ha presentato ricorso avverso la propria bocciatura, mentre inspiegabilmente non si è offerta la medesima opportunità anche a chi, come la ricorrente, pur trovandosi nella medesima situazione di non aver superato la prova orale, non ha presentato ricorso.

Orbene, la diversità di trattamento determinata dalla norma censurata è tale da incidere sull’operatività del principio generale di eguaglianza, che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, trova una specificazione ulteriore nella previsione costituzionale consacrata nell’art. 51 Cost relativa alla parità delle condizioni di accesso che devono essere garantite, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, a tutti i cittadini aspiranti all’impiego, senza possibilità di discriminazioni di ordine soggettivo. L’irragionevole e penalizzante discriminazione di cui la ricorrente risulta destinataria in ordine alla possibilità di partecipare alla prova di accesso al corso intensivo per l’inserimento in coda nella graduatoria del concorso di cui al D.D.G. n. 1259/17 viola, altresì, il dettato costituzionale con il quale è stabilito che **tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici “in condizioni di uguaglianza”**.

Per il Consiglio di Stato, l'art. 51 Cost. ha natura immediatamente precettiva ed impone alla Repubblica – e non allo Stato, e non ad un singolo potere dello Stato – la predisposizione di misure idonee a colmare le disuguaglianze nell'accesso ai pubblici uffici (CdS, ordinanza 4 giugno 2021, n. 4294).

E ancora, la norma censurata si pone in evidente contrasto anche con l'art. 97, comma 1, Cost, perché il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione non possono essere assicurati da una disposizione normativa che, come quella che in questa sede si contesta, presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in particolare, l'imparzialità, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell'azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all'esclusivo scopo di realizzare l'interesse pubblico fissato dalla legge, **non deve operare alcuna disparità di trattamento**.

Ne deriva che la censurata preclusione appare assolutamente irragionevole, siccome impedisce a soggetti comunque in possesso dei requisiti sostanziali, al pari dei candidati ammessi, di partecipare al corso intensivo di cui si discute.

La contraddittorietà, iniquità e manifesta irragionevolezza dell'esclusione dell'odierna ricorrente dal corso intensivo di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 e all'art. 5 D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 è stata **rilevata anche dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che, con parere n. 16337 del 16.05.2023**

(all.to 5), reso sullo schema di decreto ministeriale recante «*Modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ai sensi dell'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14*», si è espresso nel senso che “intende comunque esprimere forte disappunto per una disposizione normativa che, inserita in fase di conversione del “decreto Milleproroghe”, consente un accesso preferenziale ai ruoli di dirigente della pubblica amministrazione, quale è il dirigente scolastico, a chi ha proposto ricorso avverso il mancato superamento di una delle prove previste dal bando di concorso, costituendo un precedente che sarà causa di un inevitabile contenzioso anche nelle future tornate concorsuali.

Deve essere evidenziato, peraltro, che le motivazioni addotte nei ricorsi sono state riconosciute infondate nella totalità delle sentenze definitive a favore dell'Amministrazione. Anche per questo motivo appaiono poco coerenti alcune

scelte presenti nello schema di decreto in esame, che rendono ancora più discutibile l'attuazione della normativa. Esse probabilmente sono foriere di altro contenzioso da parte delle categorie escluse dalla procedura in oggetto. Ad esempio, tra le altre, quella dei ricorrenti che, non avendo superato la prova scritta, abbiano non solo ricorso avverso il decreto di non ammissione alla prova orale, ma successivamente con motivi aggiunti abbiano impugnato anche la graduatoria finale. Nel frattempo il primo ricorso potrebbe non essere più pendente, mentre quello avverso la graduatoria finale potrebbe esserlo ancora (art. 2, comma 3, lett. a)''.

Ebbene, anche l'organo di supporto tecnico scientifico del Governo ha stigmatizzato la scelta discriminatoria di escludere dal corso intensivo di cui trattasi coloro che non avevano presentato ricorso avverso il mancato superamento della prova scritta del concorso ex D.D.G. n. 1259/17.

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 20 E 21 DELLA CARTA DI NIZZA, DELL'ART. 14 DELLA CEDU E DELL'ART. 1 PROT. ADD. N. 12 CEDU. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, DI PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO NELLE ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ.

Una regolamentazione differenziata, nei termini sopra indicati, unitamente all'insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204), ponendosi in evidente contrasto non solo con i precetti Costituzionali, nei termini dianzi evidenziati, ma anche con principi sovranazionali, quali quelli enunciati negli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza, nell'art. 14 della CEDU e nell'art. 1 Prot. Add. n. 12 CEDU.

La normativa richiamata sancisce un vastissimo divieto di discriminazione atipico, aperto a sanzionare qualsiasi comportamento idoneo a determinare la disuguaglianza nel campo lavorativo. Vi è violazione del principio di parità di trattamento quando, a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali, viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non sia oggettivamente giustificata.

Nella specie, la discriminazione è evidente, in quanto le ragioni esplicitate dal più volte citato art. 5 comma 11 *quinques*, D.L. Milleproroghe, per cui coloro che abbiano presentato ricorso avverso il mancato superamento della prova orale abbiano diritto ottenere un trattamento privilegiato rispetto a coloro che detto ricorso non abbiano presentato, sono del tutto incongrue, irragionevoli ed arbitrarie.

La Corte comunitaria in varie occasioni ha costantemente sostenuto che il «[...] principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario [...] impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata» (sentenza 17 aprile 1997, C-15/1995, EARL de Kerlast c. Union régionale de coopératives agricoles (Unicopa) e Coopérative du Trieux; sentenza 20 settembre 1988, C- 203/86, Spagna c. Consiglio), chiarendo, altresì, che per discriminazione si intende il fatto di trattare in maniera diversa, **senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano in situazioni comparabili**, per cui una distinzione è discriminatoria quando «manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole», «**quando non persegua un fine legittimo**» ovvero qualora, comunque, non sussista «un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito» (*ex multis*, CEDU, sentenza 7 gennaio 2014, ric. 77/07 Cusan e Fazzo c. Italia, § 58; sentenza 11 giugno 2002, ric. 36042/1997 Willis c. Regno Unito).

Ma vi è di più. La condotta del MIM va censurata anche perché in palese contrasto con il principio del *favor participationis*, il quale impone che l'Amministrazione favorisca il massimo accesso nelle procedure concorsuali, senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una **seria ratio giustificativa** (TAR Lazio-Roma, sez. II, sent. 02 aprile 2013, n. 3238 - Pres. Est. Mezzacapo).

L'irragionevole esclusione dei docenti che non abbiano tempestivamente impugnato il mancato superamento della prova scritta, oltre che irragionevole e discriminatoria, per come dianzi evidenziato, è dunque **lesiva del principio del *favor participationis***, il quale va ad incidere sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del soggetto penalizzato, tutelati entrambi dall'art. 2 della Costituzione, ponendosi **in violazione del principio di cui all'art.3 Cost., in quanto discrimina in maniera inaccettabile un platea di soggetti che versano in condizioni soggettive sostanziali del tutto identiche a quelle dei soggetti normativamente ammessi.**

In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1622 del 23 marzo 2012, ha sancito che eventuali limitazioni introdotte dalla PA nelle procedure concorsuali siano rispettose *“dei principi di proporzionalità e adeguatezza e siano giustificate dalle particolari esigenze proprie del peculiare oggetto del posto messo a concorso”*.

Il principio del *favor participationis* nei concorsi a pubblici impieghi *“impone alla P.A. procedente, anche se abbia ampi margini di discrezionalità nel governo del reclutamento, di non restringere in modo arbitrario la platea dei candidati prescindendo dall'effettivo merito di tutti e di ciascuno di essi”* (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 504 del 25/01/2018), in quanto *“La garanzia, per l'amministrazione, della scelta dei migliori è infatti affidata alle prove concorsuali nelle quali i candidati dovranno dimostrare di aver conseguito il livello di professionalità necessario per l'esercizio delle funzioni”* (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 1790 del 20/03/2018).

Peraltro, di recente, codesto Ecc.mo TAR ha ribadito che *“E' ormai ius receptum, infatti, che esiste “un autonomo criterio interpretativo (che si vuole di derivazione euro – unitaria) della lex specialis delle procedure di gara: il criterio del favor participationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 23 agosto 2019, n. 5828; declinato in altre pronunce come necessità di applicare i criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, per cui, in caso di*

dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara, così Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186; V, 25 marzo 2020, n. 2090)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 maggio 2022, n. 4365)” (TAR Lazio, Sez. II, sent. del 26 aprile 2023, n. 7150).

Nel restringere la platea degli ammessi alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui trattasi, la PA ha, infatti, non solo irragionevolmente discriminato coloro che non avevano presentato ricorso avverso l’ammissione alla successiva fase concorsuale, ma ha, altresì, **contraddetto la natura meritocratica dell’istituto del concorso per l’accesso agli impieghi pubblici**, condizionando la partecipazione al corso intensivo alla circostanza – ininfluente rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità – che non fosse stato impugnato il mancato superamento della prova orale. Tale requisito deve ritenersi illegittimo: l’individuazione dei requisiti di partecipazione deve essere infatti adeguatamente e prioritariamente motivata in ragione dell’interesse dell’amministrazione all’assunzione delle migliori professionalità, interesse sovraordinato rispetto ad altre finalità che peraltro, con riferimento al caso odierno non sono state neppure esplicitate.

Orbene, il carattere meritocratico e selettivo delle procedure concorsuali è immediata applicazione dei principi costituzionali del buon andamento, efficienza, efficacia ed imparzialità dell’attività della P.A (art. 97 Cost.).

ECCEZIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

dell’art. 5, comma 11 *quinques* D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14

per contrasto con gli articoli 2, 3, 51 e 97 della Costituzione.

Nell’eventualità in cui non fosse possibile un’**interpretazione costituzionalmente orientata** dell’art. 5, comma 11 *quinques* D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14, ad avviso della scrivente difesa, e secondo quanto già esposto *supra sub* motivi A) e B), l’art. 5, comma 11 *quinques* D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023 viola manifestamente e direttamente gli **artt. 2, 3, 51 e 97 della Costituzione.**

Quanto al profilo della “**rilevanza**” della questione, basti osservare che un’eventuale sentenza che dichiarasse l’illegittimità costituzionale delle suddette norme caducherebbe l’impugnato art. 5, comma 11 *quinques* D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14 e conseguentemente l’art. 2, comma 1, D.M. n. 107 del 08.06.2023, nella parte in cui non consente la partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui oggi si discute anche a coloro che non abbiano impugnato il mancato superamento della prova orale, con **evidenti ricadute** sulla definitiva pronuncia di codesto Collegio in ordine all’istanza di tutela cautelare e, conseguentemente, in ordine alla decisione sul merito del ricorso. Vi è, dunque, una **concreta incidenza** della decisione sulla predetta questione di costituzionalità rispetto al successivo svolgimento della fase cautelare e di quella di merito; tanto più che a seguito della pronuncia del Giudice delle Leggi la definizione del merito del ricorso potrebbe anche avvenire con una sentenza “in forma semplificata” ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

Quanto al requisito della “**non manifesta infondatezza**” della questione, ci si riporta alle considerazioni svolte in tutti i motivi di ricorso che precedono. In particolare, i dubbi di costituzionalità sollevati in relazione dell’art. 5, comma 11 *quinques* D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14, sembrano purtroppo **escludere qualsiasi possibile interpretazione “costituzionalmente orientata” della norma censurata**.

Qualora codesto Ecc.mo Collegio ritenga che la sostanza delle censure enucleate nei motivi di ricorso finisca con il risolversi nella questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 11 *quinques* D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14 in relazione agli artt. **2, 3, 51 e 97 della Costituzione**, si chiede a codesto Ecc.mo Collegio di accogliere l’istanza di tutela cautelare, previa occorrendo rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

* * *

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il *periculum in mora*. Nello specifico, il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa*, considerando l’**imminenza della prova di accesso al**

corso intensivo di formazione finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici, dal quale la ricorrente rimarrebbe esclusa in difetto di un provvedimento interinale che sospenda gli atti impugnati.

E, in difetto di un provvedimento che disponga la sospensione dei provvedimenti impugnati, la censurata preclusione impedirà alla Prof.ssa Nocella l'accesso al corso intensivo di formazione e conseguentemente il reclutamento nei ruoli di Dirigente Scolastico, fino alla definizione del giudizio di merito, i cui tempi non sono, ad oggi, preventivabili.

Un pregiudizio nei termini appena indicati si traduce in un'evidente perdita di *chance* di ottenere un miglioramento lavorativo e in un inammissibile danno (anche economico) alla professionalità della ricorrente, sicché solo l'adozione di un'opportuna misura cautelare può evitare tale pregiudizio irreparabile imponendo la partecipazione alla prova di ammissione al corso intensivo di cui trattasi.

La concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporterà un passaggio del rischio all'Amministrazione dovendo quest'ultima sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, anche tenendo in considerazione il fatto che la Prof.ssa Nocella è in possesso dei titoli necessari per l'ammissione al corso in parola.

Ora, appare evidente che il diritto alla tutela della professionalità ha natura primaria, è costituzionalmente garantito e non può essere condizionato dalle illegittimità dell'*agere* amministrativo; pertanto la sua lesione costituisce in sé un danno.

La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali. La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusdica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della parte ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

È il caso di ricordare che lo strumento cautelare è volto a impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal comportamento lesivo dell'Amministrazione resistente, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio di merito.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non tanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa ha la funzione di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (cd. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 24 e 113 della Costituzione, nonché del principio del giusto processo di cui agli artt. 111, comma 6, della Costituzione e art. 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (CEDU), firmata a Roma nel 1950 e ratificata dall'Italia con la Legge del 4 agosto 1955, n. 848.

Pertanto, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, non si rinvergono ragioni di interesse pubblico ostative al riconoscimento della richiesta tutela interinale, tanto più considerando che la parte ricorrente possiede tutti i titoli per partecipare alla prova di accesso del corso di cui si discute.

Si chiede, pertanto, di voler disporre, previa sospensione degli atti impugnati, l'ammissione con riserva alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'art. 5, commi da 11 *quinques* a 11 *nonies* D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14, e di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023.

* * *

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo tra i candidati ammessi a partecipare alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'art. 5, commi da 11 *quinques* a 11 *nonies* D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14, e di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023.

Considerando l'elevato numero di tali docenti, occorre dar corso, stante la **l'eccessiva onerosità, nonché la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio**, alla notifica per pubblici

proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Sul punto, il TAR Lazio, con ordinanza n. 9506 del 2013, ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”)*”, a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato il ricorso di disporre che la notificazione a tutti i soggetti controinteressati sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito**, prescrivendone le relative modalità.

* * *

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa Nocella Gelsomina, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, in accoglimento dei dedotti motivi, *contrariis rejectis*, previa sospensione ed ammissione con riserva della ricorrente alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'art. 5, commi da 11 *quinques* a 11 *nonies*, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14 e al D.M. n. 107 del 08.06.2023, e previa eventuale sospensione del presente giudizio e rimessione ai sensi della L. Cost. n.87/53 alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11 *quinques* D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14 per contrasto con gli articoli 2, 3, 51 e 97 della Costituzione, annullare gli atti impugnati.

Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e refusione del contributo unificato da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si versano in produzione i seguenti documenti:

- 1) D.M. n. 107 del 08.06.2023 (all.to 1);

- 2) D.D.G. 395 del 27.03.2019 (all.to 2);
- 3) Attestato di partecipazione prova orale (all.to 3);
- 4) D.D.G. n. 1205 dell'01.08.2019 (all.to 4);
- 5) Parere CSPI del 16 maggio 2023 (all.to 5).

Con ogni più ampia riserva istruttoria e con riserva di motivi aggiunti.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente causa verte in materia di rapporti di pubblico impiego e che, pertanto, sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Formia-Roma, 03/09/2023

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri